

UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA



I RAPPORTI DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT

Non vi è dubbio che nei primi anni '50, le prestazioni che venivano svolte nell'ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti "tesserati" alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza.

Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di "scambio" tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito.


C'ò era dimostrato sia dal c.d. "regime di vincolo" (come tale incompatibile con qualsivoglia "libera" prestazione lavorativa) sia dall'elettorato attivo nelle assemblee federali, posto solo in capo al legale rappresentante del sodalizio affiliato.

Legge 14 giugno 1973, n. 366 - Art. 1


Il primo intervento legislativo

- ❖ L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti
- ❖ Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, **estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione Italiana gioco calcio e che svolgano professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio**

CAUSA DEL RAPPORTO



Natura associativa
Assenza rapporto
sinallagmatico
Non è un rapporto di
lavoro



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato

E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè **le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva.** A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

IN MATERIA DI COOPERATIVE

2.10 Invero la L. n. 142 – la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo – interviene in epoca in cui **a “tutte” le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della cd. “universalizzazione” delle tutele, che prima non esisteva.**

La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell’impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. Civ. sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335.

2.11 La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n. 335. art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione presso l’Inps di una cd. Gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi.

Articolo 1 - Attività sportiva

"L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero."

- ❖ attività dilettantistica determinata "per differenza"
- ❖ illegittimità del c.d. vincolo sportivo (vedi anche art. 16 della legge)
- ❖ abrogazione della c.d. "attività semiprofessionistica"

*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli **atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici**, che esercitano l'attività sportiva **a titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che **conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.***

....stabilisce in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica, da quella professionistica.

13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche (*Principi Fondamentali Statuti FSM*)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modificazione allo statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n.15/04.
2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, **i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.**
3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una **notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.**
4. Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D.Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il C.O.N.I. e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di Legge.

- ❖ Il Consiglio Nazionale del Coni non ha assunto la delibera prevista dallo Statuto sui criteri distintivi dell'attività professionistica da quella dilettantistica (*rectius* non ha indicato i criteri). Cosa significa?
- ❖ Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi **non** si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi al codice civile)

- ❖ La prestazione a titolo oneroso dell'atleta, costituisce oggetto di contratto di **lavoro subordinato**, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Legge 91/81 Articolo 3 – Prestazione sportiva dell'atleta

- ❖ Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di **lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
 - c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica ma all'**intensità del rapporto**

Legge 91/81 Art. 4 – Disciplina del lavoro subordinato sportivo

- ❖ Nello stesso contratto potrà essere prevista una **clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
- ❖ Il contratto non può contenere **clausole di non concorrenza** o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
- ❖ Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un **fondo** gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi **per la corresponsione della indennità di anzianità** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
- ❖ Ai contratti di cui al presente articolo **non** si applicano le norme contenute negli articoli 4,5,13,18,33,34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 ("Norme sui licenziamenti individuali").

- ❖ Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un **termine risolutivo, non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto.
- ❖ E' ammessa la **successione di contratto a termine** fra gli stessi soggetti.
- ❖ E' ammessa la **cessione del contratto, prima della scadenza**, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

- ❖ **Art. 6: Premio di addestramento e formazione tecnica** per società dilettantistica di precedente tesseramento che ha, altresì, il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con l'atleta.
- ❖ **Art. 7: Tutela sanitaria** (scheda sanitaria).
- ❖ **Art. 8: Assicurazione contro i rischi** di morte ed infortuni che pregiudichino il proseguimento dell'attività.
- ❖ **Art. 9: Trattamento pensionistico** (Fondo speciale ENPALS)
- ❖ **Art. 10: Costituzione e affiliazione** (SpA o Srl con obbligo di collegio sindacale e reinvestimento di almeno il 10% degli utili in favore dei vivai).
- ❖ **Art. 16: Abolizione del vincolo sportivo** modificato dopo sentenza Bosman e *pro basket* con D.L. 485/1996.

I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

- a) "professionisti";
- b) "non professionisti";
- c) "giovani"

I "NON PROFESSIONISTI"

1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "calcio a cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa.
2. Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 4 bis giocatore non professionista Reg. Esecutivo F.I.P.

1. Sono qualificati "non professionisti" i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.
2. Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

Art. 4 bis giocatore non professionista Reg. Esecutivo F.I.P.

3. Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza.

L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.

4. Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
5. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi Federali Competenti.

- ❖ Atleti giovani di serie FIGC (dal 14° anno di età assumono tale qualifica in caso di tesseramento per società prof.)
- ❖ Allenatori di calcio professionisti
- ❖ Arbitri basket
- ❖ Attività giovanile di club professionistici

Possono sussistere "dilettanti" che operano in settori professionistici e professionisti che operano in settori dilettantistici

- Trasferimento a fine contratto e durante il medesimo. Cessione del contratto - Art. 5 L. 91/81
- Diritto del club di tesseramento alla stipula del primo contatto da professionista

- ❖ Contratti pluriennali in essere
- ❖ Scopo di lucro
- ❖ Vincolo degli atleti
- ❖ Trasformazione eterogenea della società o costituzione di nuova società con cessione del diritto sportivo (vietata dal Coni)?
- ❖ Criteri di ammissione al campionato
- ❖ Premio di addestramento e formazione tecnica (art. 6, L. 91/81)

- ❖ Aggravio previdenziale e assicurativo
- ❖ Assenza di norme transitorie
- ❖ Problema di poste patrimoniali di bilancio (svalutazione diritti pluriennali prestazione giocatori come norma a tempo)
- ❖ È possibile eliminare un settore professionistico come ha fatto la Federazione Motociclistica con modifica statutaria?


Rapporto di lavoro sportivo come regime speciale

- ❖ La stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale.
- ❖ Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del "*professionismo di fatto*", oltre ad urtare con la ***voluntas legis***, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli "sportivi" esclusi dall'ambito della L. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa.


Ulteriori questioni aperte

- ❖ Difficoltà di inserire il lavoro sportivo professionistico negli schemi ermeneutici classici del diritto del lavoro
- ❖ Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non collegata alla subordinazione gerarchica ma all'intensità del rapporto
- ❖ I compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica qualificati "redditi diversi". Inapplicabilità dei requisiti previsti dalla legge 91/81.
- ❖ L'elencazione delle figure di professionisti è tassativa (no medici e massaggiatori)
- ❖ Presunzione di subordinazione solo per gli atleti
- ❖ "Casi" golf e sport equestri

Le prestazioni sportive dilettantistiche possono essere



A titolo gratuito



A titolo retribuito

Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) – morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Al Consiglio Direttivo
Dell'Associazione_____

Il sottoscritto _____
socio dell'associazione_____

Dichiara

Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione.

Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.

Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede

(il socio)

Luogo, lì_____

Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

- ❖ *"...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".*
- ❖ Sul punto la Giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza
- ❖ Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

A titolo retribuito

- 1. prestazioni di lavoro dipendente
(art. 2094 c.c.)**
- 2. prestazioni di lavoro autonomo
(art. 2222 c.c.)**
- 3. prestazioni sportive dilettantistiche
(è una forma di lavoro tipica – *tertium non datur* - o ha finalità associative?)**

Lavoro autonomo subordinato: definizione

Ex art. 2222 c.c.

- ❖ **Lavoro autonomo:** *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,*

Ex art. 2094 c.c.

- ❖ **Lavoro subordinato:** *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.***

La disciplina dei compensi agevolati degli atleti

SVILUPPO NORMATIVO

**Legge n. 133/1999
(art. 25)**

**Regolamento
attuativo
dell'art. 25**

Legge n. 342/2000

**prima definizione di
"compenso" agli
sportivi dilettanti**

**piena attuazione alla
L. 133/99**

**modifica la disciplina
introdotta con L.
133/99**

Effetto 01 gennaio 2000

**Colloca la disciplina dei compensi tra i "redditi diversi" nel TUIR
(art. 67 definizione e art. 69 trattamento fiscale)**


La prestazione retribuita di atleti e tecnici

Legge 80/86	}	Rimborsi forfettari di spesa
Legge 133/99		Indennità di trasferta
Legge 342/00		Compenso nell'esercizio diretto di attività dilettantistica
D. Lgs 242/99		Diritto di voto ad atleti e tecnici

La prestazione retribuita di atleti e tecnici diventa controprestazione e perde la natura consociativa

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR



TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO

Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto"

Art. 69 2° Comma TUIR

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **€ 7.500**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

ART. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

**CHIARIMENTI SULLE SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI
AMMINISTRATIVO-GESTIONALI**

1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 - Assenza del vincolo di subordinazione
 - Continuità nel tempo
 - Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - Coordinamento con il committente
2. Di natura non professionale
 - La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore
3. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti."

- L'art. 35, comma 6, L. 14/2009 ha esteso anche alle Federazioni la possibilità di assumere co.co.co., i cui compensi, pertanto, verranno ricondotti alla disciplina di cui all'art. 67 primo comma, lett. m) TUIR.

Compensi da erogare a dipendenti pubblici

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

- ❖ I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a **"titolo gratuito"** e **"fatti salvi gli obblighi di servizio"**, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- ❖ Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. **A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett. m) Tuir.**

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al **solo ambito sportivo dilettantistico** ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali **rimborsi forfetari di spesa** anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di **specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi**, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

Attività escluse dal regime agevolato

Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell'ambito dell'attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:

- ❖ **DI LAVORO DIPENDENTE**
- ❖ **DI LAVORO AUTONOMO O D'IMPRESA**
- ❖ **DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI**
- ❖ **DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE DILETTANTISTICA**
- ❖ **A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA OCCASIONALE, ANCORCHE' EROGATE DA SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (O FSN)**



**IL TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE ED
ASSICURATIVO
DELLE PRESTAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**

- ❖ La quota parte dei compensi che eccedeva i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 25 della legge 133/99 (dieci milioni):
*"costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come **base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi**"*

Dal 2001 (L. 342/2000) – Circ. INPS n. 32 del 7 Febbraio 2001

- ❖ "... *conseguentemente poiché la norma previdenziale, così come novellata dal terzo comma dell'articolo 34 della citata legge 342/00, si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all'articolo 47 comma 1 lettera c-bis del Tuir, **per i predetti emolumenti non è più configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata.** In relazione quanto precede devono ritenersi superate le istruzioni impartite con circolare 27 giugno 2000, n. 121. Sebbene il nuovo inquadramento dei predetti compensi decorra dal primo gennaio 2000 (art. 37 comma quarto) si precisa che non possono essere rimborsati contributi previdenziali eventualmente corrisposti nell'anno 2000 in attuazione della previgente normativa".*
- ❖ Il **2 maggio 2001** anche l'**Inail**, adducendo le stesse motivazioni dell'Inps, con propria comunicazione della Direzione Centrale Rischi si allineò al principio che tali compensi, non costituendo più attività parasubordinata, non potevano più essere soggetti non solo al contributo previdenziale, ma anche a quello assicurativo.

- ❖ Il **comma 3 dell'articolo 90 della legge 289/02** estese poi la disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale che operavano in favore sempre di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- ❖ Anche in questo caso l'**Inps**, con propria **circolare n. 42 del 26 febbraio 2003**, non poté far altro di confermare che: *"...la nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell'ambito dell'articolo 47 comma primo lettera c-bis) del Tuir preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale"*.

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"

Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l'oggetto della loro prestazione?

"Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS"

Il decreto ha aggiornato la platea delle professionalità assicurate presso questo Ente sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore.

Mentre prima si parlava solo di "***addetti agli impianti sportivi***", ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)

La gestione non si basa sull'inquadramento previdenziale del datore di lavoro, come anche per l'INPS, ma dei **lavoratori** che il legislatore individua autoritariamente come **beneficiari delle prestazioni previdenziali** prescindendo dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 ("Decreto Salva Italia") ha previsto all'art. 21, comma 1, **la soppressione dell'Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.**

Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere emanati entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'Ente, **la struttura organizzativa dell'Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti istituzionali.**

- ❖ *"...per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a **prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma** del rapporto di lavoro".*

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello Sport)

	Datore di lavoro	Lavoratore	
Lavoratori iscritti all'ENPALS			
successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	
	33,00		
Quota da versare all' INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati)			5,17

*"... pertanto dall'entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (**anche non professionistico**) è obbligatoriamente assicurata all'ENPALS. Tra queste si ricordano:....*

- ❖ *Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)*
- ❖ *Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)*
- ❖ *....."*

- ❖ Per erogare compensi da "*prestazione sportiva dilettantistica*" le società devono essere iscritte al **Registro CONI** delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- ❖ Rientrano nell'esenzione da contributo previdenziale solo gli sportivi dilettanti che non svolgono tale attività **nell'esercizio di arte o professione**

- ❖ Costituisce **esercizio di arte o professione** l'esercizio, per professione abituale ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
- ❖ Si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di **reddito professionale** laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Requisiti di professionalità

- 1) L'attività deve avere caratteristiche di **abitualità** (*"intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti"*)
- 2) *"La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di **marginalità**"* – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a € 4.500

... In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo **"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"**. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare diversamente i redditi in questione.

... si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la **non assoggettabilità** a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "*redditi diversi*" ("*diversi*" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)

POSIZIONE CONI (circ. 19/12/06)

In relazione ai compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche ai propri istruttori, essendo questi inquadrati fiscalmente come "redditi diversi", **non** è dovuta contribuzione previdenziale ENPALS.

POSIZIONE ENPALS (circ. n. 13 - 7/08/06)

Non tutti i compensi erogati agli istruttori possono essere inquadrati come redditi diversi pertanto:

- a) L'istruttore **non** svolge questa attività come **attività principale**: compenso inquadrato tra i **redditi diversi** e non assoggettato a contributo ENPALS
- b) L'istruttore svolge questa attività come **attività principale**: compenso inquadrato come **reddito di lavoro** autonomo o subordinato e come tale assoggettabile a contributo previdenziale ENPALS

Interrogazione n. 5-01033

.....

In proposito, si precisa che possono qualificarsi come “redditi diversi” quei redditi che non siano riconducibili ad una diversa categoria reddituale prevista dall’articolo 6 del TUIR (redditi di lavoro dipendente – articolo 49 del TUIR; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – articolo 50 del TUIR, redditi di lavoro autonomo – articolo 53 del TUIR)

In sostanza, **possono essere qualificate come “redditi diversi” le somme che non siano erogate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra il soggetto percipiente e gli enti indicati al citato articolo 67, comma 1, lettera m), ovvero sulla base di contratti di collaborazione riconducibili fra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” né costituiscano il corrispettivo per l’esercizio dell’arte o della professione svolta**

.....

Nel corso dell'anno 2008 saranno effettuate vigilanze anche nel settore degli impianti e circoli sportivi in ragione del D.M. 15 marzo 2005.

Nel corso del primo semestre 2008 le strutture che si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.).

Nel secondo semestre dello stesso anno le strutture iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

Ispezioni pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l'esistenza di **prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura "dilettantismo sportivo"**.

Al riguardo, considerato che la legge prevede la **totale esenzione contributiva nel caso in cui la prestazione sia svolta con modalità non professionali** (cd. dilettantismo sportivo) si ritiene opportuno privilegiare, nel corso del primo semestre 2008, le strutture che, anche in virtù dell'iscrizione al registro delle imprese presso Infocamere, si qualificano quali strutture commerciali (palestre, sale fitness, ecc.) e, nel secondo semestre dello stesso anno, spostare l'attenzione nei confronti delle strutture iscritte al registro di quelle dilettantistiche tenuto dal CONI. Sotto il profilo metodologico, si ritiene opportuno attivare preliminarmente, nei confronti di questa ultima tipologia di strutture, ispezione pilota, anche congiuntamente con la polizia tributaria, volte ad assestare i profili e gli elementi informativi idonei ad accertare l'esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura "*dilettantismo sportivo*".

«[...] Per questi lavoratori l'impresa ha erroneamente considerato esenti dall'obbligo contributivo previdenziale le prestazioni svolte in qualità di istruttore sportivo, ritenendo che le stesse rientrino nel regime agevolato previsto dall'art. 37 della legge 342/00 riguardante i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di organismi riconosciuti che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che vengono ricompresi tra i c.d. redditi diversi (art. 67 comma 1 lettera m del d.p.r. 917/86). In realtà le prestazioni degli istruttori in questione **non sono state rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** (gare, manifestazioni, etc.) **bensì per far usufruire dei servizi dell'impresa** (corsi di fitness, aerobica, karate, ecc) i clienti che frequentano abitualmente o occasionalmente la palestra dietro pagamento di una quota di iscrizione o di un corrispettivo per il singolo ingresso nella struttura».

Successivo mutamento di strategia?

- ❖ Parrebbe che la strategia che l'ENPALS ha seguito in fase accertativa nel 2008 e nel 2009, non sia più quella riportata nella circolare 13/06 (da assoggettare solo i compensi erogati agli istruttori che svolgano tale attività in via principale ancorchè non esclusiva) ma, **prescindendo dalla posizione soggettiva** dell'istruttore, l'attenzione dei verificatori si sia spostata sul **lato oggettivo**.
- ❖ L'attività degli istruttori, non essendo finalizzata alla pratica agonistica, non costituirebbe "*esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica*" e, pertanto, i compensi relativi non rientrerebbero, indipendentemente dalla posizione soggettiva dell'istruttore, tra i redditi diversi.

- ❖ L'Agencia delimita la disciplina dell' "***esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche***" a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "*operano sui campi di gioco*" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

Nelle parole "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

E' noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall'art.35, comma 5, del d.l. 30 Dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 Febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole *"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, contenute nell'art. 67, comma 1, lett. M), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica"*.

Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 Aprile 2009, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 63-bis del d.l. n. 11/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del **5 per mille** dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività *"di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari"*.

Circolare ENPALS n. 18 del 9 Novembre 2009

L'Ente dà atto dell'interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che *"anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica". Viene, altresì, ribadito che è il CONI l'unico organismo abilitato ex lege alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica. Gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.*

Quesito 1

D: *L'Associazione Nazionale ALFA chiede di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", richiamato dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.*

R: ... In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all'indirizzo assunto da ultimo in materia dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

Primi precedenti giurisprudenziali - Favorevoli

- ❖ **Sent. n. 884 del 26/02/10 Trib. Torino:** "devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dall'art. 67 [già 81 del testo ante riforma del 2004], comma 1, lett. m), del TUIR - come interpretato con norma d'interpretazione autentica dell'art. 35, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 - ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale i compensi erogati dall'Associazione ai propri istruttori" (nello stesso senso, **sent. 15/04/10 Trib. Torino** e **sent. n. 3672 del 4/08/10 Trib. Milano, sen. Trib. Ancona Sez. lav. n. 3642 del 23/06/2011**).
- ❖ **Sent. n. 1060 del 25/11/10 Trib. Venezia:** "per le attività – come quella di istruttori – diverse da quelle amministrativo gestionali la normativa applicabile non richiede tali condizioni, ossia la **natura non professionale** della contribuzione".

Primi precedenti giurisprudenziali - Contrari

- ❖ **Sent. n. 2832 del 26/07/10 Trib. Torino:** *"ne consegue che se è vero che le attività svolte dagli associati al club sono per buona parte **attività di tipo ginnico-sportivo**, è altrettanto vero che la norma richiede per l'agevolazione contributiva anche che si tratti di attività sportive dilettantistiche ... non è consentito fare altro che riconoscere, con ciò condividendo appieno la impostazione ENPALS, la natura dilettantistica solo ad una struttura in cui l'attività sportiva sia finalizzata alla partecipazione a competizioni sia pure svolte da soggetti non professionisti. **Ne consegue che i contributi richiesti vadano considerati dovuti** ... anche per la natura professionale parimenti richiamata dall'art. 67 cit., lett. m), cit. delle prestazioni rese dagli istruttori. È vero che l'Associazione ... risulta iscritta ... al **CONI** ma la semplice iscrizione, tra l'altro senza un motivato riconoscimento o inquadramento ad opera di un provvedimento di natura effettivamente ricognitivo, non è certamente idonea a superare una realtà fattuale che è quella sopra descritta" (**V. anche sent. Trib. Milano n. 4111/2011**)*

- ❖ Nella realtà, è ricorrente la fattispecie di palestre dove non vengono effettuate attività sportive – quali si conferma il suddetto inquadramento aziendale nel settore industria – ma attività svolte per conseguire risultati estetici o recupero motorio.
- ❖ Tale ultime novità, non configurandosi pertanto come attività sportive, non possono essere ricomprese nel settore industria né i dipendenti assicurati all'ENPALS in base alle norme di cui al Decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
- ❖ Pertanto, in conformità a quanto sopra, la classificazione previdenziale delle attività espletate per l'estetica o riabilitativa dovrà essere effettuata nel settore terziario o nel settore artigianato.

Ulteriori questioni

- ❖ Istruttore già titolare di posizione INPS
- ❖ Istruttore che svolge attività sia in favore di atleti dilettanti che professionisti (gestione separata e normale)
- ❖ Istruttore che svolge attività sia in favore di sodalizi sportivi che di strutture turistico - ricettive
- ❖ Cumulabilità tra precedente gestione INPS ed attuale gestione INPS EX ENPALS
- ❖ Prestazioni occasionali a carattere accessorio utilizzabili in occasione di "manifestazioni sportive"
- ❖ Assenza di istituti incentivanti quali apprendistato e contratto di inserimento
- ❖ Dipendenti Federazioni Sportive Nazionali

❖ Art. 1 comma 1180:

“...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ...sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..”

PROBLEMA: SI DEVE APPLICARE ANCHE AI RAPPORTI C.D. DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO?

Obbligo di Comunicazione

- ❖ Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- ❖ Con Interpello 22/2010 il Ministero chiarisce che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*

"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Le co.co.co. in ambito sportivo – contraddizione?

❖ Se il rinvio all'art. 90 effettuato dall'art. 61 del decreto Biagi è da riferirsi alle ASD e SSD (individuate e disciplinate dai commi 17 e 18), come la declinazione femminile e non maschile fa intendere, ciò che balza immediatamente agli occhi dell'interprete è che la formulazione utilizzata dal Legislatore della riforma del mercato del lavoro non è identica a quella utilizzata nella Finanziaria di pochi mesi prima.

❖ Se **nell'art. 90** si fa riferimento, infatti, ad una co.co.co. a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, **nell'art. 61** le co.co.co. in favore di ASD e SSD sembrerebbero estese (*rectius* si è esonerati dalla predisposizione di un "progetto"), sussistendo evidentemente i presupposti, a qualunque tipo di rapporto purché utilizzato a fini istituzionali (dunque sportivi).

Le co.co.co. in ambito sportivo – l'interpretazione

- ❖ La contraddizione può essere ricondotta ad unità ove si ritenesse che il Legislatore abbia **esonero dal progetto** tutti i rapporti di co.co.co. resi in favore di ASD e SSD, purché rientranti nella sfera **istituzionale** dell'ente, ben potendo invece utilizzare l'istituto del contratto a progetto per prestazioni non rientranti nell'oggetto sociale
- ❖ E tra i rapporti di co.co.co. in ambito sportivo dilettantistico si è poi inteso **"agevolare" solo quelli di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale considerandoli "redditi diversi" ed equiparando il trattamento fiscale (e l'assenza di obbligo previdenziale) a quello dei rapporti per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Art 75 D. LGS n. 276/2003

(Finalità)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo
- ❖ **SI CERTIFICANO, QUINDI, SOLO RAPPORTI DI LAVORO SONO COMPATIBILI CON IL SISTEMA RAPPORTI DI LAVORO NON SOGGETTI A TUTELA PREVIDENZIALE?**

Cosa viene certificato?

...

“Certifica che il contratto stipulato dalle parti concernente lo svolgimento dell’attività di istruttore così come da documentazione prodotta e conservata agli atti e come rappresentato dalle parti in sede di istanza e di audizione rientra tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. e 61 comma 3 d. lgs. 276/03 resi in favore di una società sportiva dilettantistica affiliata alla FIPCF ed alla FIN nonché iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche c/o il Coni”.

SIAMO CERTI CHE QUESTA CERTIFICAZIONE PRODUCE COME CONSEGUENZA L’ESCLUSIONE DA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI O SOLO LA NEGAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE, AI FINI ENPALS, E’ IRRILEVANTE?

Sintesi

Tipologia di rapporto	Trattamento fiscale e previdenziale
Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (c.d. prestazione sportiva dilettantistica) ex art. 67, comma 1, lett. m), primo capoverso Tuir	Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad € 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale
Collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale ex art. 90, comma 3 L. n 289/2002 e art. 67, comma 1, lett. m), secondo capoverso Tuir	Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad € 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale
Collaborazione coordinata e continuativa comunque resa ed utilizzata a fini istituzionali ex art. 61, comma 3, D.lgs. n. 276/2003	Trattamento fiscale secondo le regole di tassazione dei lavoratori "parasubordinati" ed assoggettamento a contribuzione previdenziale
Rapporto di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti o professioni	Ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento a contribuzione previdenziale

Prestazione sportiva dilettantistica = lavoro irregolare?

Art. 14 d.lgs. 81/08

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare** ... gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare **provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale** qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

*Un non corretto inquadramento (**prestazione sportiva dilettantistica in luogo di prestazione di lavoro**) delle risorse umane operanti in favore di un'ASD/SSD può condurre alla chiusura di un centro sportivo. Ipotesi remota e non condivisibile ma già realizzatasi.*

Compromettibilità in arbitri

- ❖ A norma dei **Principi di Giustizia Sportiva**, gli Statuti federali devono contenere una **clausola compromissoria** *“per arbitrato libero o irrituale”* che impegni affiliati e tesserati a devolvere eventuali controversie, originate dalla loro attività sportiva o associativa (e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia sportiva né del Giudice Amministrativo), ad un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto previsto dai Regolamenti federali.
- ❖ L'**art. 806 c.p.c.** (Controversie arbitrabili) dispone che *“le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili ... Le controversie di cui all'**articolo 409** (Controversie individuali di lavoro) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”*.

**La prestazione sportiva dilettantistica
è una prestazione di lavoro?**

- ❖ Il divieto di tesseramento previsto dalla delibera FIPAV per gli atleti stranieri under 23 viola una libertà fondamentale in campo economico quale è quella di esercitare un'attività lavorativa in condizioni di parità ed avendo tale divieto portata discriminatoria, alla fattispecie sarà applicabile l'azione contro la discriminazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/98.
- ❖ Anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese

***DEFINIZIONE COMUNITARIA
DI "PROFESSIONAL PLAYER" E "PROFESSIONAL SPORT"***

- ❖ Sino all'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** (c.d. Testo unico in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro), la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro aveva riguardato solo marginalmente lo sport. Il **D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994** definiva, infatti, il lavoratore come colui che presta il proprio lavoro alle **dipendenze** di un datore di lavoro (impresa) con rapporto di lavoro subordinato.
- ❖ Stante la definizione di "*lavoratore*" contenuta nell'ormai abrogato D.lgs. 626/1994, il mondo dello sport dilettantistico (gli sportivi professionisti ex L. 91/1981 sono, salvo rare eccezioni, lavoratori subordinati) era stato praticamente esentato dagli adempimenti previsti dalla normativa pre-vigente.

- ❖ Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «**LAVORATORE**»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere..*
In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. 266/91.
- ❖ «**DATORE DI LAVORO**»: *il soggetto che ha la **responsabilità dell'organizzazione**.*
- ❖ Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali.

- ❖ All'art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: "*il volontariato come definito dalla legge 266/91*" e le parole: "*il volontario che effettua il servizio civile*" sono soppresse.
- ❖ In sostanza **è stata eliminata l'equiparazione del volontario**, di cui alla L. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), **al lavoratore (subordinato)**, introducendo, comunque, una tutela.
- ❖ Per effetto della modifica, a tutti i **volontari** rientranti nella specifica L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista (dall'art. 21) per i **lavoratori autonomi**, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Principali adempimenti

- ❖ Art. 15 del T.U.: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; utilizzo limitato di alcuni agenti chimici e simili; controllo medico e sanitario; formazione e informazione ai lavoratori; misure di emergenza (es. uscite di sicurezza, porte con maniglioni antipánico), primo soccorso (es. cassette di pronto soccorso, corsi) lotta antincendio (es. estintori, idranti, procedure di evacuazione); uso di segnaletica di avvertimento (cartellonistica di emergenza); regolare manutenzione di impianti, ambienti, mezzi, attrezzature.
- ❖ **Documento di valutazione rischi (DVR):** deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del **medico competente**.
- ❖ Per le realtà le cui dimensioni non superino i **10 addetti** è prevista la possibilità di una **autocertificazione** scritta della valutazione dei rischi.

Tutela nello sport dilettantistico – FAQ Ministero del lavoro 1 settembre 2010

- ❖ Viene esclusa l'equiparazione ai volontari che operano in favore delle odv di cui alla L. 266/1991
- ❖ Il regime applicabile ai percettori di **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (istruttori e collaboratori amministrativo-gestionale in primis) sarà quello previsto per i **lavoratori autonomi** (che si differenzia da quello previsto per i lavoratori subordinati comportando minori adempimenti)
- ❖ **Analogamente, anche ai volontari che operano in favore di ASD e SSD si applicheranno gli artt. 21 e 26 T.U. con le misure previsti per i lavoratori autonomi.**
- ❖ Nulla viene detto a proposito degli **atleti** dilettanti. Si ritiene che gli stessi non siano da considerarsi lavoratori ai sensi del provvedimento in esame in quanto in esso può ritenersi prevalente la **componente ludica** come oggetto della prestazione

...

"Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport ...

Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. M) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative..."